

TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE
E ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse di **BRENTINO CROCIFISSA RITA**, nata a GELA (CL) il 14.01.1965, residente in GELA (CL) C.F.BRNCCF65A54D960L, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, nonché allegato alla busta contenente il presente atto ed inviato telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'**Avv. Chiara Vagginelli** (C.F. VGGCHR86C46B429T) e dall'**Avv. Graziano Michele Baglio**, (C.F. BGLGZN78R21B429Q, PEC: graziano.baglio@avvocaticl.legalmail.it), del foro di Caltanissetta, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Via Don Giovanni Minzoni, 231/a, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Vagginelli. Gli Avvocati **Chiara Vagginelli** e **Graziano Michele Baglio** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0934553343, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: chiara.vagginelli@avvocaticl.legalmail.it; graziano.baglio@avvocaticl.legalmail.it

- *Ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588

- *Resistente*

Oggetto: Diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti che assistono un genitore in condizione di handicap grave.



IN FATTO

1. La docente **BRENTINO CROCIFISSA RITA** è un'insegnante di ruolo nella classe di concorso B023 – posto di sostegno (doc. n. 1) con sede di titolarità presso l'Istituto Professionale “G. RAVIZZA” di Novara e assegnazione provvisoria, con scadenza al 31.08.2020, presso l'I.I.S. “Luigi Sturzo” di Gela (CL) (doc. n. 2).
2. La ricorrente, nella qualità di referente unico, presta assistenza globale e permanente al padre Brentino Giuseppe, nato il 31.10.1940 a Gela (CL) ivi residente in Via Ischia n.111, in quanto persona portatrice di *handicap* con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (doc. n. 3).
3. La ricorrente, come abbiamo già detto, fino all'anno scolastico 2019/2020 è stata assegnata provvisoriamente presso l'I.I.S. “Luigi Sturzo” di Gela (CL) e, grazie a tale provvedimento temporaneo (con scadenza al 31.08.2020), ha potuto prestare assistenza al padre disabile.
4. Per assicurare la dovuta assistenza al genitore anche per i futuri anni scolastici, la ricorrente - in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22) (doc. n. 4) - ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale (doc. n. 5) nella sua provincia di residenza (Caltanissetta), esprimendo come preferenze, i seguenti Istituti Scolastici e Comuni.

PREFERENZE				
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	CLIS00300X	CL	LUIGI STURZO
2	Scuola	CLIS00600B	CL	I.I.S.S. ETTORE MAJORANA
3	Scuola	CLIS01800N	CL	ESCHILO
4	Scuola	CLTF020005	CL	SETTORE TECNOLOGICO E. MORSELLI
5	Comune	D960	CL	GELA
6	Scuola	CLRI01000N	CL	IST PROF INDUST SERVIZI GALILEO GALILEI
7	Scuola	CLIS01400A	CL	A. MANZONI E F. JUVARA
8	Comune	B429	CL	CALTANISSETTA
9	Provincia	CL	CL	CALTANISSETTA
10	Scuola	CTIS03300R	CT	I.S. G. FERRARIS
11	Comune	C351	CT	CATANIA
12	Comune	M088	RG	VITTORIA
13	Comune	C927	RG	COMISO
14	Comune	G580	EN	PIAZZA ARMERINA
15	Comune	B428	CT	CALTAGIRONE



5. Il modulo di domanda, da inviare attraverso il portale informatico del Ministero dell'Istruzione - richiamando quanto stabilito dall'art. 13 del citato contratto sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, tuttavia, prevede la possibilità di indicare la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ma "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia".
6. Più precisamente, **l'art. 13 del contratto sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22**, sottoscritto il giorno 06.03.2019, prevede che **la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità venga riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nella I fase (Trasferimenti all'interno dello stesso comune) e nella II fase (Trasferimenti tra comuni della stessa provincia), ma NON nei trasferimenti interprovinciali**.
7. La ricorrente, per non incorrere in decadenza, **ha comunque chiesto al Ministero dell'Istruzione, con una nota integrativa spedita insieme alla domanda di mobilità interprovinciale, di fruire della precedenza** al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, **dichiarando a tal fine:**
- che il genitore è portatore di *handicap* grave con carattere permanente, come da documentazione allegata al modulo-domanda (certificazione rilasciata da INPS);
 - che il suddetto genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dalla figlia oggi ricorrente;
 - che il suddetto genitore è residente nel luogo di aspirato trasferimento della figlia oggi ricorrente;
 - di svolgere nei confronti del proprio genitore attività di assistenza continuativa ed esclusiva;
 - di essere l'unico soggetto che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001;
 - di essere l'unico figlio convivente in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità in quanto anche la coniuge di quest'ultimo, Iudici Maria, è portatrice di *handicap* grave con carattere permanente, come da documentazione allegata al modulo-domanda (certificazione rilasciata da ASL di Caltanissetta) **(doc. n. 6)**.



Il Ministero convenuto, nonostante quanto sopra, ha negato alla ricorrente il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile grave in sede di trasferimento interprovinciale, provvedendo a trasferire sui posti disponibili altri docenti privi di alcun diritto di precedenza, come da tabella movimenti allegata (doc. n. 7).

Il mancato riconoscimento del diritto per cui è causa da parte dell'Amministrazione convenuta è illegittimo per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92, DELL'ART. 601 D. LGS. 297/94 E DELLA CONVENZIONE ONU DEL 13 DICEMBRE 2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI, RATIFICATA CON L. N. 18 DEL 2009.

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato anzitutto dall'**articolo 33, comma 5, della legge 104/92** a norma del quale il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità *"[...] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede [...]"*.
2. L'**art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994** (T.U. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) stabilisce che *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.
3. La Cassazione, con molte pronunce (per tutte cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 18.12.2013, n. 28320 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro, 03.08.2015, n. 16298) ha chiarito che la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore *"che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato"* di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. **La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.**



4. Le sopra citate norme imperative sono state violate dagli atti oggi impugnati laddove, con assoluta irrazionalità, si prevede che la precedenza del figlio referente unico del genitore portatore d'*handicap* possa essere fatta valere unicamente nella fase di trasferimento all'interno della stessa provincia, mentre **non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali**; e ciò inspiegabilmente in quanto l'esigenza di ricongiungimento è più evidente quando la sede di titolarità dell'insegnante si trova in una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede il genitore disabile.

*

5. Soltanto per scrupolo difensivo, infine, si può aggiungere che **le disposizioni oggi impugnate violano la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009.**
6. Chiave di volta della tutela antidiscriminatoria prevista dalla Convenzione è costituita dall'obbligo di adottare **accomodamenti ragionevoli** che, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri. La Convenzione stabilisce, inoltre, che il rifiuto di tali accomodamenti rappresenta **una forma di discriminazione diretta (art. 2).**
7. In quest'ottica, le misure previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/92 rispondono pienamente alla finalità di non privare la persona con disabilità dell'assistenza del familiare che se ne prende cura, compromettendone la tutela psicofisica (cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).
8. La piana applicazione di tali principi conduce alla dichiarazione di illegittimità delle disposizioni oggi impugnate.

ISTANZA CAUTELARE

1. Come emerge dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL di Caltanissetta del 10.04.2006, il padre della ricorrente è stato riconosciuto "*portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 L. 104/92)*".
2. Il requisito del *periculum in mora* è, dunque, evidente perché la notevole distanza tra l'attuale residenza della docente e del padre disabile e quella di servizio limita in senso peggiorativo il



livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto.

3. *“La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare”* (così, *ex multis*, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017; *ex multis* Tribunale di Brindisi, ordinanza 20 settembre 2017; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza 31 agosto 2017; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017; Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, ordinanza 11 luglio 2016). Così come ha rilevato in un caso analogo il Tribunale di Bari, *“il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili in primo luogo alla persona del disabile assistito ed affetto da gravissime patologie [...] ed in secondo luogo, il non subitaneo accoglimento dell'istanza arrecherebbe danno irreparabile anche al lavoratore familiare il cui trattenimento in una sede più lontana dal proprio domicilio aggraverebbe eccessivamente la propria attività di assistenza materiale ed emotiva in favore del congiunto”* (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.6.2018).
4. L'adozione di un provvedimento cautelare ha, dunque, la finalità di evitare il prodursi ed il proseguimento dell'evento lesivo al fine di inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illegittima verificatosi.

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE, **accertare e dichiarare** la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come articolati in ricorso e nell'istanza cautelare, e, per l'effetto, **ordinare** all'amministrazione resistente di accogliere la domanda della ricorrente di valutazione della precedenza del figlio referente unico del genitore portatore d'*handicap* ai fini della compilazione delle graduatorie di merito della mobilità interprovinciale.

NEL MERITO, si chiede di confermare o comunque emettere a favore della ricorrente e nei confronti dell'amministrazione scolastica le suddette statuizioni di accertamento e di condanna in materia di mobilità e, in particolare, **accertare e dichiarare** l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22), nella parte in cui, all'art. 13, nega il diritto di precedenza nelle



operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di genitore disabile grave; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza in qualità di figlio referente unico di genitore disabile grave; per l'effetto, **condannare** l'amministrazione resistente ad accogliere la domanda della ricorrente di valutazione della precedenza del figlio referente unico del genitore portatore di *handicap* ai fini della compilazione delle graduatorie di merito della mobilità interprovinciale.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Ove si considerasse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato che l'elevato numero dei potenziali controinteressati (individuati quali docenti senza alcun diritto di precedenza che, in esito alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso della ricorrente, otterranno il trasferimento nella provincia di Caltanissetta) renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, **si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>.**

*

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sede di titolarità;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sede di assegnazione provvisoria;
3. Certificazione attestante la condizione di *handicap* grave del genitore (Padre);
4. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, siglato in data 06.03.2019;



5. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente con allegati;
6. Certificazione attestante la condizione di *handicap* grave del genitore (Madre);
7. Esito domanda di mobilità e tabella movimenti interprovinciali;
8. Sentenza Tribunale di Palermo n. 1741/2020.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato **e pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.**

Salvis iuribus

Caltanissetta, li 25.08.2020

Avv. Graziano Michele Baglio

Avv. Chiara Vagginelli

